

Sara Di Giovanni  
Elisa Pignanelli  
Serena Greco  
Silvia Lupi  
Alessia Maffa

# LA MESSA IN PROTEZIONE DEI MINORI EX ART. 403 CODICE CIVILE

Il progetto relativo all'analisi dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Milano

Università degli studi di Milano  
in collaborazione con  
REA - Reagire alla violenza ETS  
Tribunale per i Minorenni di Milano

6 maggio 2025

# LA PROSPETTIVA METODOLOGICA

## Obiettivi

- Esaminare gli effetti pratici della riforma sull'applicazione dell'art. 403 c.c. attraverso la rilevazione di **parametri selezionati**
- Offrire una riflessione critica sulla **nuova prassi giudiziaria**

## I fattori

I fattori presi in considerazione, ventidue in totale, sono stati individuati e delineati dalla **Prof.ssa Irene Pellizzone**, dall'**Avv.ta Silvia Belloni**, dalla **Dott.ssa Maria Carla Gatto**, presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, e dalla **Dott.ssa Paola Ortolan**, magistrata del Tribunale per i Minorenni di Milano.


- 
- Stato del fascicolo: definito o in fase di definizione;
- Età dei minori all'epoca dell'adozione del provvedimento;
- Età dei genitori all'epoca dell'adozione del provvedimento;
- Paese d'origine dei genitori;
- Stato civile;
- Condizione socioeconomica del nucleo familiare;
- Titolo di studio dei genitori;
- Autorità che ha disposto l'allontanamento;
- Genitore da cui il minore viene allontanato;
- Genitore presso il quale il minore è collocato;
- Struttura di collocamento;
- Collocamento del minore: da solo o unitamente a un genitore;
- Condizione delle visite in Comunità, qualora siano previste;
- Motivazione del provvedimento;
- Convalida del provvedimento;
- Inizio istruttoria del Pubblico Ministero entro le 72 ore successive;
- Relazione Servizi Sociali, in cui vengono descritte le condizioni di vita e l'ambiente familiare da cui il minore viene allontanato, procedendo anche a valutazioni sulle capacità genitoriali e prescrivendo eventuali strumenti di supporto e sostegno alla genitorialità;
- Allegazioni della violenza, ove vi è una descrizione delle modalità con cui questa è posta in essere ed eventuali ipotesi di violenza assistita in danno del minore;
- Espletamento di CTU (Consulenza Tecnici d'Ufficio);
- Previsione della misura della decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.;
- Fenomeno del rientro nel nucleo familiare;
- Fattore culturale.



# IL PAESE D'ORIGINE DEI GENITORI

## Le madri

- Madri italiane - 28,2%
- Madri di origine straniera - 70,8%
- Non rilevabile dagli atti - 1%




Su un campione totale di **209** fascicoli analizzati, le madri italiane rappresentano il **28,2%** del totale, essendo state riscontrate **59** donne italiane. Si rileva dunque come, nei casi di allontanamento ex art. 403 c.c. presi in esame, le madri dei minori siano nella maggioranza dei casi straniere; nello specifico, le donne straniere rappresentano una percentuale pari al **70,8%**, ossia **148 donne**. In soli due casi, invece, il Paese di origine non era rilevabile dagli atti.



# IL PAESE D'ORIGINE DEI GENITORI

## I padri

- Padri italiani - 31,1%
- Padri di origine straniera - 63,2%
- Non rilevabile dagli atti- 5,9%



Analogamente ai dati rilevati rispetto alle madri dei minori coinvolti, anche nel caso dei padri la nazionalità italiana ricorre con minor frequenza, rappresentando il **31,1%** del totale, mentre nella maggioranza dei casi, pari al **63,2%**, i padri dei minori allontanati provengono da paesi stranieri. Nei restanti **12** casi, il Paese di origine del padre non era rilevabile dagli atti o irrilevante nel caso di specie.



# IL FATTORE CULTURALE

Con l'espressione "**fattore culturale**" si intende l'insieme degli aspetti, dei valori e delle pratiche sociali della cultura di appartenenza del nucleo familiare che hanno svolto un ruolo significativo nella determinazione di un **contesto pregiudizievole** per il minore e che sono emersi dall'analisi dei fascicoli.


Su 209 provvedimenti complessivi, i casi in cui è stato possibile rilevare in modo particolarmente evidente il fattore culturale sono **34**, pari al **16,27%**. Tali provvedimenti sono stati adottati a tutela di **59** minori, la maggior parte dei quali di età compresa **tra i 5 e 16 anni**, mentre le coppie genitoriali coinvolte hanno prevalentemente un'età superiore ai 30 anni.



# IL FATTORE CULTURALE

## Il paese d'origine delle madri


Le nazionalità che ricorrono con maggiore frequenza sono: la nazionalità egiziana, che si riscontra nel **23,53%**, essendo presente in **8 casi su un totale di 34** provvedimenti in cui si è segnalata la rilevanza del fattore culturale. Nell'**11,76%** del totale, in **4** casi, le madri sono originarie dello **Sri Lanka**, nel **8,82%** del **Marocco**, riscontrato in **3** casi. Le madri di origine straniera ma aventi la cittadinanza italiana sono **2**, tutte appartenenti alla **minoranza rom**, pari al **5,88%**. In **2** casi (**5,88%**) le madri sono originarie del **Perù** e lo stesso dato si presenta relativamente alle madri originarie del **Bangladesh**.



# IL FATTORE CULTURALE

## Il paese d'origine dei padri

Analogamente ai dati rilevati in merito alle madri, anche nel caso dei padri dei minori coinvolti, le nazionalità che ricorrono con maggiore frequenza sono l'**Egitto**, ricorrente in **9** casi (26,47%), **Sri Lanka** in **4** casi (11,76%), **Marocco** in **3** casi (8,82%). In **3** i padri sono originari del **Bangladesh** e in altri **2** casi del **Perù**. Rispetto ai dati relativi alle madri, si rileva la presenza di un padre la cui nazionalità è sconosciuta e un caso in cui il genitore ha origini croate.




# LA FORMAZIONE E IL TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI

A fronte dell'analisi dei provvedimenti, è emerso come il titolo di studio dei genitori sia stato segnalato in **39 casi su 209**, pari al **18,7%**. Nei casi in cui è stato indicato il titolo di studio e la formazione, si può osservare come nella maggioranza dei casi si tratta di un livello che non va oltre il diploma di istruzione secondaria, essendo poco frequenti le ipotesi in cui i genitori sono in possesso di un diploma di laurea.

Rilevante è il dato raccolto in merito ai genitori provenienti da paesi stranieri, i quali raramente sono in possesso di un titolo di studio.

Il dato relativo alla formazione è di particolare interesse se raffrontato con quello relativo all'occupazione, dal momento che la mancanza di un titolo di studio aumenta significativamente la possibilità di riscontrare difficoltà nella ricerca e nel conseguimento di un impiego.




# L'OCCUPAZIONE DEI GENITORI

## Le madri

Sul totale delle madri coinvolte, solo in **68 casi** è stato segnalato lo svolgimento di un'attività lavorativa, pari al **33,5%**. Le madri disoccupate rappresentano invece il **27,8%**. Tuttavia, il dato non può essere valutato nella sua totalità, in quanto è stata registrata un'alta percentuale – pari al **39,7%** – dove non è stato possibile rilevare il dato estrapolato dagli atti.


Rispetto al fattore occupazionale si segnala come, nei nuclei familiari in cui è emerso il fattore culturale (34), i dati confermino il trend generale. Sul totale delle madri coinvolte, solo in 3 casi è stato rilevato lo svolgimento di un impiego, mentre per quanto riguarda i padri i dati raccolti risultano opposti: si è segnalata infatti la presenza di un solo padre disoccupato.



# L'OCCUPAZIONE DEI GENITORI


## I padri

I dati sono significativamente diversi per quanto riguarda i padri: la maggioranza di questi risulta agli atti essere occupata, pari al **57,9%**, mentre la percentuale dei disoccupati è pari al **7,7%**. Anche in questo caso, non è stato possibile valutare il dato nella totalità dei casi, in quanto per il **34,4%** non è stato rilevabile dagli atti. Dalle statistiche risulta evidente la presenza di nuclei familiari monoreddito, in cui l'unico ad essere impiegato è il padre, mentre la madre è spesso disoccupata e si occupa della cura della casa e dei figli.



# LE ALLEGAZIONI DI VIOLENZA

- Presenti allegazioni di violenza-92,8%
- Assenti allegazioni di violenza-5,3%
- Allegazioni di violenza non rilevabili dagli atti-1,9%



Un altro fattore di particolare importanza durante la ricerca è quello relativo alle allegazioni di violenza, ossia le tipologie di violenza e maltrattamento riscontrate nei vari casi presi in esame.

Si è rilevato come essere maggiormente presenti le seguenti tipologie di violenza:



- violenza fisica e sessuale;
- violenza psicologica e verbale;
- violenza economica;
- violenza assistita.

Anche se in misura minore sono stati riscontrati anche casi di atti persecutori (cd. stalking).

**Le allegazioni di violenza su un campione di 209 fascicoli analizzati risultano essere presenti nel 92,8% dei casi (194 su 209); mentre, nel 5,3% dei casi risultano assenti (11 su 209) e nell'1,9% risultano non rilevabili dagli atti (4 su 209).**



# L'AUTORE DELLA CONDOTTA MALTRATTANTE



L'autore della violenza e del maltrattamento, alla luce della ricerca condotta, risulta essere, **nella maggior parte dei casi (148 su 209), il padre o il partner della madre, non padre biologico del minore**, mentre le vittime delle condotte violente e maltrattanti, sempre nella maggior parte dei casi, la madre del minore e/o il minore stesso; quest'ultimo risulta spesso vittima anche "solo" in quanto spettatore delle condotte maltrattanti poste in essere dal padre/partner della madre nei confronti della madre.


In pochi casi (**32 su 209**), invece, maltrattante nei confronti del minore risulta essere **la madre o partner del padre, non madre biologica del minore**.

In ancora più esigui casi, inoltre, si è riscontrata violenza agita da **altri familiari** (es. fratello maggiore del minore) ai danni della madre e/o del minore, oppure da altri soggetti, esterni alla famiglia, come amici o conoscenti dei genitori, ai danni del minore (**8 su 209**)

Infine, in un numero di casi molto ridotto (**6 su 209**) risultano autori del maltrattamento ai danni del minore **entrambi i genitori dello stesso**.

# L'AUTORITÀ CHE HA DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO

- Autorità di Pubblica Sicurezza - 64,6%
- Sindaco - 29,2%
- Servizio sanitario locale - 6,2%





Ai sensi della norma, titolare del potere di attuazione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è genericamente la pubblica autorità amministrativa, cioè l'**autorità di pubblica sicurezza** (Carabinieri e Polizia di Stato), il **sindaco** e i **servizi sanitari locali**.

Su un totale di 209 provvedimenti, in **135** casi l'allontanamento è stato disposto dalla Autorità di Pubblica Sicurezza (**64,59%**); **61** dal Sindaco (**29,19%**) e **13** dalla Dirigenza del Servizio sanitario locale (**6,22%**).



# IL COLLOCAMENTO DEL MINORE




Su 209 provvedimenti analizzati si è rilevato che in **107 casi** il minore sia stato collocato insieme alla madre, presso una comunità protetta o presso la residenza di quest'ultima, mentre in soli **5 casi** presso la residenza del padre.

I **97 casi** rimanenti includono quelli in cui il minore è stato collocato da solo presso una comunità per minorenni, presso altri familiari oppure famiglie affidatarie.



# RIENTRO NEL NUCLEO FAMILIARE

- Rientro al nucleo - 19,6%
- Non rientro al nucleo - 36,4%
- Non rilevabile dagli atti - 36,4%
- Progressivo rientro - 7,7%



Il **rientro al nucleo familiare**, se ritenuto possibile, avviene gradualmente e sotto la possibile supervisione del ADM, ossia l'Assistenza Domiciliare Minori.

Una precisazione è doverosa in relazione al fattore ivi considerato: non sempre è stato possibile rintracciare informazioni su questo aspetto, in quanto la maggior parte dei fascicoli analizzati erano ancora pendenti. Infatti, si è rilevato che soltanto **in 41 casi su 209 dagli atti sia evidente il rientro nel nucleo familiare**. In **76 casi** non è stato riscontrato un rientro nel nucleo familiare; in **16 casi** è stato invece considerato un progressivo rientro da parte dei Servizi Sociali. In **76 casi**, invece, non è stato rilevato alcun dato.




# LIMITAZIONE E DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Sui 209 casi analizzati, trattandosi di provvedimenti recenti e, dunque, ancora pendenti al momento del loro studio, non è stato possibile valutare l'esito dell'intero procedimento.

Tra i fascicoli in cui tale elemento era segnalato, è stato registrato che **in 171 casi** è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore, a prescindere dall'autore del maltrattamento.

**Nei restanti 26 casi**, in cui emergeva tale elemento, insieme al ricorso ex art. 403 c.c. e alle sue scansioni temporali e di convalida, il Pubblico Ministero ha avviato un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, riscontrandone un possibile stato di abbandono morale e materiale.

- Limitazione responsabilità genitoriale - 86,8%
- Dichiarazione dello stato di adottabilità - 13,2%




# LA RILEVAZIONE DI UNA GENERALE TENDENZA SCREDITANTE DA PARTE DEL PADRE MALTRATTANTE A DANNO DELLA MADRE

Nell'esame dei fascioli, si è riscontrata una tendenza dei padri maltrattanti a screditare la madre. Ad esempio, si ravvisano **strumentali e a volte infondati richiami a tossicodipendenza o patologie psichiatriche**. Si registrano poi casi in cui viene addossata alla madre la responsabilità del maltrattamento subito dai figli, appellativi del tutto irrispettosi non solo del ruolo di madre, ma anche e soprattutto della dignità che si deve riconoscere ad ogni essere umano, a prescindere dal sesso o dal genere di appartenenza.

Si ritiene che la **tendenza screditante** a danno della madre di cui sopra sia dovuta, da un lato, al tentativo del padre maltrattante di minimizzare la gravità delle proprie azioni violente, e, dall'altro, a far apparire la madre manipolatoria nei confronti dei figli, secondo un modello di ragionamento che, pur implicitamente, riecheggia le teorie della PAS.

Tale forma di vittimizzazione secondaria ad opera dei padri è stata verificata in **18 casi su 209**, vale a dire in una percentuale pari all'**8,61%**.

- Rilevata tendenza screditante da parte del padre ai danni della madre-8,61%
- Impossibile rilevare la tendenza de qua dagli atti-91,4%



# Qualche esempio

Il padre durante l'audizione scredita la madre in quanto tale, affermando che la stessa non sia in grado di prendersi cura della figlia e l'accusa di maltrattamenti fisici e violenza sessuale a proprio danno".

"In sede di audizione il padre nega gli agiti violenti denunciati dalla ex compagna dicendo essere 'frutto di una mente malata e contorta'. Riferisce anche agiti violenti della madre sui figli (es. pizzicotti)".

"Il padre durante l'audizione davanti al giudice onorario presso il TM scredita la madre dicendo di avere paura per quello che potrebbe fare e di essere preoccupato che l'ex moglie possa in qualche modo intaccare il benessere della figlia".

"In varie occasioni il padre svaluta la moglie come madre, descrivendo sé stesso come un buon padre e affermando che la donna, invece, 'ha tanti problemi di testa'".